



COMUNE DI SINNAI
AREA ECONOMICO SOCIALE
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegato alla Deliberazione
G.C. n° **193** del 10/12/2007

CRITERI
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
AI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI
PER LA VENDITA DELLA STAMPA
QUOTIDIANA E PERIODICA

Definizione

Il presente documento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica come stabilito dal D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, cioè di quegli esercizi, di seguito elencati, che in aggiunta ad altre merci, vendute in modo non occasionale e comunque prevalente, sono legittimati a vendere quotidiani e periodici, ovvero solo una delle due dette tipologie di prodotto, ossia o i quotidiani o i periodici.

Esercizi autorizzabili

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro (ristoranti, rosticcerie, trattorie);
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

L'autorizzazione è rilasciata di diritto agli esercizi di cui al comma precedente che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 13 aprile 1999, n. 108.

Gli esercizi già autorizzati per la vendita di soli quotidiani o soli periodici, possono chiedere l'integrazione dell'autorizzazione per la vendita di entrambe le tipologie.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Possono essere rilasciate autorizzazioni per punti vendita non esclusivi agli esercizi precedentemente indicati che non abbiano partecipato alla sperimentazione, a condizione che non vi siano altri punti di vendita esclusivi e non esclusivi ad una distanza inferiore a metri 150, determinata secondo la percorrenza stradale più breve nel rispetto del codice della strada.

I punti vendita non esclusivi possono essere autorizzati a vendere le seguenti tipologie di prodotti editoriali:

- 1- QUOTIDIANI E PERIODICI;
- 2- SOLO QUOTIDIANI;
- 3- SOLO PERIODICI.

Nella domanda l'interessato deve specificare la tipologia di prodotto editoriale per il quale intende ottenere la relativa autorizzazione alla vendita.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 114/1998;
- b) osservanza della distanza minima di metri 150 dai punti di vendita esclusivi.

Dichiarazione di ottemperanza

L'interessato, contestualmente alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita non esclusivo, deve rendere una dichiarazione di ottemperanza, prevista dall'art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 170/2001, nonché dall'art. 5 del medesimo decreto, alle disposizioni concernenti:

- la parità di trattamento nella vendita delle testate nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta;
- la non variazione del prezzo di vendita dei prodotti editoriali in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione al pubblico dei prodotti editoriali, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita; le testate poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

- gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.
- l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione.

Attività istruttoria comunale

L'ufficio comunale competente, ricevute le domande aventi per oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste in forma non esclusiva, ne controlla la regolarità e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui questa sia completa di tutti i dati e documenti previsti dal presente atto.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'ufficio comunale competente, invita il richiedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'ufficio protocollo, a provvedere alla sua regolarizzazione.

Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dal presente atto è stabilito in 30 giorni dalla data di registrazione della domanda all'ufficio protocollo del comune ovvero dalla data di ricezione al medesimo ufficio della documentazione integrativa eventualmente richiesta ai sensi del precedente comma 3.

Trasferimento punto vendita non esclusivo

Le attività aventi per oggetto la vendita di giornali e riviste di tipo non esclusivo non possono, da sole, essere trasferite di sede, in quanto verrebbe meno il legame funzionale con l'attività che l'ha originata.

Il trasferimento di un punto vendita non esclusivo è soggetto a comunicazione ed è subordinato al rispetto della distanza minima di metri 150 da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Cessione a terzi

L'azienda avente per oggetto la vendita di giornali e riviste di tipo non esclusivo non può, da sola, essere ceduta a terzi, a qualunque titolo se non nel caso di contestuale cessione dell'azienda che l'ha originata.

Orari

L'attività di vendita di quotidiani e periodici all'interno di rivendita non esclusiva deve essere svolta nei medesimi orari previsti per l'attività principale e prevalente.

Decadenza e revoca

L'autorizzazione decade qualora il titolare:

- non inizi l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio;
- non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/1998;
- sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Sanzioni

Nel caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 114/1998 per quanto compatibili.

Esenzioni dall'autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacati e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita e pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture e nelle quali l'accesso non sia indiscriminato.

Validità dei criteri

La presente disciplina si applica sino a quando non intervengano modificazioni legislative nazionali o regionali di liberalizzazione della categoria ovvero l'Amministrazione Comunale non intenda disciplinare diversamente il settore di vendita della stampa quotidiana e periodica.